



- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

TRIBUTI

6. Versamento Imposte su acquisti INTRA UE

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi d'imposta, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

ENTRO VENERDI' 5 SETTEMBRE

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO

7. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

ENTRO LUNEDI' 15 SETTEMBRE

TITOLARI DI P.IVA IN REGIME LEGGE 398

8. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

ENTRO MARTEDI' 16 SETTEMBRE

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

9. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

10. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

11. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi **anche di natura sportiva** e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

Per i premi di natura sportiva si ricorda che il D. Lgs 33/2025 ha reintrodotto l'esonero dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi erogati al medesimo soggetto entro una soglia massima di 300,00 euro annuali. Il limite di 300 euro non costituisce una franchigia esente: al superamento della soglia l'intero importo del premio diventa soggetto a ritenuta d'acconto del 20%.

12. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

13. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi con contratti di co.co.co. Si



rammenta che i compensi di co.co.co lavoro sportivo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e, al superamento di tale soglia, le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

14. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI E IMPOSTE

15. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

16. Versamento IVA soggetti in regime IVA da IVA mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto.

ENTRO VENERDI' 19 SETTEMBRE

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

17. Ravvedimento operoso breve

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 20 agosto 2025, versando – mediante Modello

F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2% (Decreto del MEF del 10.12.2024), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

ENTRO SABATO 20 SETTEMBRE

REGIMI DI FAVORE

18. **Associazioni che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale: accesso al regime agevolato.**

Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (esenzione dall'IRES, agevolazioni sulle erogazioni liberali ...). Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un'istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

ENTRO GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

19. **Modello Intra 1: COMUNICAZIONE MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)**

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

ENTRO MARTEDÌ 30 SETTEMBRE

IMPOSTE

20. **Versamento Imposte su acquisti INTRA UE**

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA)



sia quelle soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

21. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/03/2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025/2026.

22. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/10/2024 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2024/2025.

23. Versamento imposta di bollo trimestrale

Entro oggi scade il termine per il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno in esenzione IVA.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Entro la presente scadenza potrà essere versata anche l'imposta di bollo relativa al primo trimestre se non versata in quanto inferiore ad euro 5.000,00.

Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera ancora i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2521 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre) e 2522 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre).

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

24. Invio Modello UNIMENS all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo **anche di natura sportiva** (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i



contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello UNIMENS recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

25. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso al 30/11/2024 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica relative all'esercizio 2023/2024.

26. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

27. Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

Entro oggi è obbligatorio trasmettere in via telematica la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al periodo aprile/giugno 2025. Sono esonerati da tale adempimento i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. tra cui gli enti che adottano il regime forfettario ex Legge 398/1991.

5xMILLE

28. Regularizzazione degli Enti del volontariato (comprese le associazioni di promozione sociale) e le associazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni interessate al 5xmille che non hanno trasmesso la domanda entro l'10/04/2025, ovvero che, pur avendola presentata entro il termine previsto possono provvedere alla regolarizzazione entro oggi presentando la documentazione richiesta secondo le procedure previste e versando una sanzione di euro 250,00, mediante modello F24 ELIDE, codice tributo 8115.